

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

personale adeguatamente qualificato, secondo quanto specificato per le diverse tipologie; 5. la presenza di requisiti progettuali a vari livelli; 6. l'elaborazione e la realizzazione di un progetto individualizzato a favore del minore con l'obiettivo del rientro nel proprio contesto familiare, o l'inserimento in altra famiglia o il raggiungimento di un adeguato grado di autonomia; 7. la presenza di requisiti strutturali adeguati anche in relazione a eventuali condotte pericolose; 8. la possibilità di adattarsi e rispondere anche alla presenza di fratelli, compatibilmente con la fascia di accoglienza; 9. l'ospitalità, di norma, di minori di entrambi i sessi; 10. la possibilità di proporsi anche per l'accoglienza di nuclei padre/bambino. Devono garantire, pur con diversi livelli di intensità, qualitativa: il recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita; la costruzione di relazioni positive con adulti e coetanei, l'inserimento degli ospiti in contesti socializzanti, formativi, lavorativi; la (ri)costruzione di rapporti con familiari; la responsabilizzazione e autonomizzazione degli ospiti⁵⁸. La Regione **Piemonte** ha poi adottato la **DGR 2 agosto 2013, n. 86-6288**, Casa famiglia ad accoglienza mista. Modifica alla DGR n.10-11729 del 13.7.2009 recante i requisiti strutturali e gestionali che modifica l'Allegato A al Paragrafo "Personale" alla DGR n. 10-11729 del 13.7.2009, prevedendo che, in assenza del titolo di educatore professionale o titoli equipollenti, uno dei due adulti accoglienti deve essere in possesso dell'attestato di frequenza e profitto in esito al Corso di aggiornamento per Coordinatore di Equipe socio-sanitaria ed educativa, approvato dalla Direzione Istruzione, formazione e lavoro a seguito di istruttoria della competente Commissione tecnica regionale "Servizi alla persona-Servizi socio sanitari ed educazione", di cui alla D.G.R. n. 19 -3099 del 12 dicembre 2011, in luogo della specializzazione di Coordinatore di Nucleo in comunità socio-sanitarie^{59 60}.

⁵⁸ Si prevede poi che la permanenza in struttura residenziale, salvo casi particolari e/o diverse disposizioni delle Autorità Giudiziarie, dovrà essere al massimo: 6 mesi per minori nella fascia 0-5, esclusivamente quale inserimento in pronta accoglienza e per il tempo necessario per individuare la risposta più adeguata, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 2, commi 1 e 2 della L.184/83 e s.m.i.; un anno nella fascia 6-14 anni; due anni da 14 a 18 anni. Nel caso di inserimento in pronta accoglienza, la permanenza non può superare i 90 giorni, rinnovabili per altri 90 giorni, fino ad un massimo di 180 giorni, sulla base del progetto educativo individualizzato. Per i minori di età 0/5 anni, ferma restando la necessità di assicurare agli stessi la collocazione presso una comunità di tipo familiare, come previsto dalla normativa vigente, la collocazione in pronta accoglienza può avvenire solo nelle strutture che prevedano una fascia progettuale per i minori di età compresa tra i 6 e i 10 anni. In ogni caso l'inserimento deve essere preceduto da una valutazione rispetto alla compatibilità con l'età e le caratteristiche degli altri ospiti, a cura dei servizi titolari del progetto. Si richiama poi la necessità di prestare una particolare attenzione a mantenere unite le fratrie, qualora ciò risulti compatibile con il progetto formulato dal servizio e nell'interesse dei minori stessi. La permanenza in comunità oltre i 18 anni, da considerarsi eccezionale, acquisito il consenso dell'interessato, è legata al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti nel tempo, e può essere prevista solo a fronte di un progetto per le dimissioni e comunque non oltre il compimento del 21° anno. Nel documento vengono anche definite le residenzialità a carattere sanitario e socio sanitario che accolgono, cioè, minori i cui bisogni afferiscono anche all'area sanitaria.

⁵⁹ Di questa Regione si ricorda anche: **Piemonte, DGR 15 aprile 2014, n. 55-7469**, *Definizione delle tariffe delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per minori anni 2014-2015. Integrazione e parziale modifica della DGR n.25-5079 del 18.12.2012*. Con **DGR n. 25-5079 del 18.12.2012**, sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori, a fronte dell'esigenza di avviare un processo di riqualificazione della rete delle strutture residenziali, per garantire requisiti di qualità nei percorsi di accoglienza residenziale dei minori con bisogni particolari e specifici, dei nuclei genitore bambino, dei minori stranieri non accompagnati, nei percorsi di autonomia e nell'accoglienza in emergenza, attraverso progettualità diversificate, mirate ad evitare il collocamento fuori dalla famiglia per un tempo non determinato e volte a garantire, nel più breve tempo possibile, il reperimento di un'accoglienza familiare; accertato che la revisione complessiva dei requisiti strutturali e gestionali oggetto del provvedimento sopra richiamato appare, inoltre, improntata ad una prospettiva di maggiore flessibilità e di sostenibilità nel tempo della gestione delle strutture; dato inoltre atto che parte integrante del percorso è stata la revisione dei requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, denominate Comunità Terapeutiche per minori (di seguito CTM) e Comunità Riabilitative Psico-sociali per minori (di seguito CRP) e l'introduzione della tipologia sperimentale del Centro Diurno Socio-Riabilitativo.

⁶⁰ Cfr. anche: **Piemonte, DGR 24 novembre 2014, n. 41-642**, *Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014)*. Approvazione deroga temporanea al numero massimo di minori accolti presso le strutture residenziali per minori, individuate con **DGR n. 25-5079 del 18.12.2012**. La Regione Piemonte delibera di approvare, la deroga temporanea al

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

Puglia, Reg. Reg 7 aprile 2015, n. 11, Modifiche urgenti al Reg. reg. 18 gennaio 2007, n. 4 e s.m.i. si segnala l'art. 9 (che modifica l'art. 28 sull'accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori di servizi scioassistenziali) che stabilisce che al fine di promuovere la qualità del sistema integrato di interventi e garantire l'appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell'offerta dei servizi assicurati mediante titoli di acquisto sociali, gli ambiti territoriali possono rilasciare agli utenti titoli per l'acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultano accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale e dal presente regolamento. Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal presente regolamento. In particolare possono essere accreditati: a) strutture e servizi pubblici; b) enti e organismi a carattere non lucrativo; c) strutture private e professionisti che ne facciano richiesta. Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 29 e ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. L'accREDITAMENTO è condizione essenziale perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano: - erogare prestazioni sociali e sociosanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto; - entrare nell'elenco regionale dei soggetti accreditati di cui all'art. 31 del presente regolamento. L'accREDITAMENTO può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetto terzo, anche se l'accREDITAMENTO non costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico. L'accREDITAMENTO, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti previsti all'art. 28, comma 2 del presente regolamento, dai competenti uffici regionali subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e iscrizione nel relativo registro regionale, previsto dall'articolo 53 della legge regionale; b) esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accREDITAMENTO, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l'accREDITAMENTO; c) coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale; d) rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo; e) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi⁶¹.

numero massimo di minori accoglibili presso le strutture residenziali socio-assistenziali per minori, consentendo alle stesse di accogliere un numero di ospiti fino al 25% superiore rispetto alla capienza autorizzata ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012.

⁶¹ La norma precisa poi che i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e organizzativi: a) programmazione delle attività che preveda la realizzazione di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori; b) adozione della carta dei servizi, con l'indicazione delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità delle prestazioni offerte; c) presenza operativa all'interno dell'impresa delle figure professionali minime richieste per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e regionali vigenti; d) posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi; e) posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ovvero non assoggettamento a tale obbligo; f) turnover ridotto dei dipendenti: il turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno dell'ultimo triennio da attestare; g) definizione precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio, comprese le procedure di supervisione; h) definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso al sistema integrato dei servizi, anche mediante l'adozione della cartella-utente. Possono considerarsi, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione della struttura o del servizio richiedente l'accREDITAMENTO anche la certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa all'attività oggetto del provvedimento di accREDITAMENTO, ed eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente comma.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

Sicilia, D.P.Reg. 31 marzo 2015, Approvazione degli standards strutturali e organizzativi delle tipologie di servizio: Centro anti violenza, Casa di accoglienza a indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli. Gli standard approvati devono essere intesi come standard minimi da applicarsi sia per l'iscrizione all'albo regionale (art. 26, legge regionale n. 22/86), sia per l'iscrizione all'albo comunale (art. 27, legge regionale n. 22/86). Per gli enti già iscritti all'albo ex art. 26, legge regionale n. 22/86, è previsto un periodo massimo di tre anni per l'adeguamento agli standard regionali approvati con il decreto. In particolare poi si specifica che le Case di accoglienza per gestanti e donne con figli sono strutture a carattere residenziale, a connotazione di tipo familiare, destinate all'accoglienza di gestanti e donne con figli, che versano in situazione di disagio familiare o sociale e necessitano di un ambiente idoneo, in grado di aiutarle, attraverso relazioni affettive personalizzate, serene, rassicuranti e tutelanti, a superare la situazione di disagio e riorganizzare la propria vita in modo autonomo e responsabile). Lo scopo della casa di accoglienza è quello di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali. Stessa priorità è riconosciuta alle gestanti e alle madri di età minore. La casa dovrà dunque garantire per un periodo di tempo stabilito specifici interventi finalizzati a un percorso di crescita e cambiamento, consentendo alle ospiti di raggiungere un livello di autonomia in grado di assicurare la gestione indipendente e consapevole della propria vita e del proprio nucleo familiare⁶².

Toscana, DGR 21 luglio 2014, n. 594, *Approvazione proposte progettuali relative all'Area Minori - tipologia sperimentale "Appartamenti per l'autonomia"*. Per quanto riguarda gli appartamenti per l'autonomia, i requisiti sono: assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia e prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi; garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie,

⁶² Capacità ricettiva: la struttura non può accogliere complessivamente più di 20 ospiti, compresi i figli accolti con la madre. Requisiti strutturali: la struttura deve essere collocata in appartamenti di civile abitazione, opportunamente dimensionati per l'ospitalità potenziale di 20 ospiti. La struttura deve disporre di adeguati spazi interni destinati all'accoglienza residenziale, ed essere ubicata in centri abitati serviti da mezzi pubblici e da servizi scolastici tali da permettere l'integrazione delle ospiti nel territorio, consentendo alle stesse di raggiungere eventuali luoghi formativi/lavorativi o sedi di socializzazione e da facilitare l'integrazione dei minori presenti coi servizi educativi locali. In caso contrario sarà compito dell'ente quello di sopperire a tale carenza al fine di rispondere alle esigenze degli ospiti. Le strutture debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, abbattimento barriere, prevenzione, igiene e sicurezza. Requisiti organizzativi e di funzionamento: l'accoglienza delle gestanti e donne con figli deve essere definita nell'ambito di un progetto educativo, personalizzato concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi territoriali coinvolti e, se possibile, con le stesse ospiti. Il progetto personalizzato dovrà successivamente essere definito dalla comunità entro 30 gg. dall'ingresso e in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni dei minori, nonché degli effetti prodotti dalla nuova situazione. Il progetto dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno alla gestante o al bambino da realizzare anche attraverso la rete di servizi territoriali, avendo cura di: • assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione delle ospiti, soprattutto se minorenni; • sviluppare le capacità genitoriali; • supportare il superamento i eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico; • supportare percorsi di crescita e apprendimento; • favorire la maturazione delle autonomie personali; • sviluppo di competenze e abilità connesse alla gestione del quotidiano. L'Ente gestore dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti. Per lo svolgimento delle attività assegnate alla casa di accoglienza, l'ente si impegna a fornire un'equipe stabile composta da: • una unità responsabile della direzione e del coordinamento munita di diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione" o di laurea triennale in servizio sociale, pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Per gli enti già iscritti all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, per la tipologia "Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri", detta qualifica può essere ricoperta anche da personale in possesso del diploma di scuola superiore, purché integrato da almeno 5 anni di esperienza in attività di coordinamento di servizi educativi rivolti a minori/donne; • n. 1 educatore professionale ogni 6 ospiti, anche se appartenenti al medesimo nucleo familiare; l'educatore dovrà essere in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica del 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

fino a un massimo di 6 posti letto; adottare il regolamento interno contenente l'indicazione dei servizi e delle prestazioni erogate, la dotazione del personale e i relativi compiti e turni di presenza, la modalità di composizione e corresponsione della retta, i criteri e le modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, le norme relative alla vita comunitaria e le modalità di tenuta e conservazione della documentazione; garantire la presa in carico da parte dei servizi competenti; adottare tutte le soluzioni possibili affinché i minori e i ragazzi accolti possano integrarsi con il tessuto sociale di riferimento, attraverso esperienze pratiche e relazionali che possano rafforzare il loro percorso verso la responsabilizzazione e l'autonomia; prevedere la funzione di coordinamento in capo a uno degli educatori impiegati o ad altra figura professionale adeguata e appositamente individuata; prevedere, quali figure professionali, educatore professionale e se necessario mediatore linguistico- culturale.⁶³

Valle d'Aosta, DGR 9 maggio 2014, n. 641, Approvazione degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti (ai sensi della Legge Regionale 25 ottobre 2010 n.34) e determinazione delle tariffe ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012. La Regione Valle d'Aosta approva, ai sensi della LR 34/2010, gli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti, di cui all'allegato A). Approva inoltre le tariffe da applicare alle strutture a carattere familiare per minori e giovani adulti e alle strutture a carattere comunitario per minori, accreditate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2541/2012, corrispondenti alle rette globali giornaliere procapite⁶⁴. Le strutture e i servizi per i minori sono: A) Strutture a carattere familiare per minori e giovani adulti (es. gruppo appartamento, casa famiglia ecc.) sono strutture residenziali e/o semiresidenziali con funzioni prevalentemente socio-assistenziali ed educative, integrative o sostitutive della famiglia, a bassa e media intensità. La struttura può costituire anche un punto di appoggio per incontri protetti. Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori e dei giovani adulti accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta loro relazioni stabili e significative e che li stimoli a compiere esperienze di vita e relazioni nell'ambiente circostante e con gli adulti di riferimento. Destinatari e capacità ricettiva: massimo n. 6 minori in età compresa tra 0 e il compimento dei 18 anni, o di numero inferiore qualora venga accolto un genitore con i propri figli (in tal caso non deve essere superato il numero massimo complessivo di n. 6 ospiti) o massimo n. 6 giovani adulti tra 18 e 21 anni per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto di vita, in attesa di un sollecito rientro nella famiglia di origine o di altra collocazione stabile. Le strutture a carattere familiare per minori e/o giovani adulti sono inserite nel contesto del Servizio Socio-Sanitario Regionale⁶⁵. B) Strutture a carattere comunitario per minori sono a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-assistenziali e educative, integrative o sostitutive della famiglia, a bassa e media intensità. In presenza di spazi idonei, la comunità può costituire punto di appoggio per incontri protetti. Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i

⁶³ Cfr. **DGR 16 febbraio 2016, n. 84** della Toscana, **DGR n. 594/2014** e **n.400/2015**; (estensione della sperimentazione sull'area minori. Approvazione dell'Avviso a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione e/o il proseguimento di progetti sperimentali dedicati ad appartamenti per l'accoglienza in autonomia di minori e/o di neo maggiorenne) che ha essenzialmente confermato i requisiti qui indicati.

⁶⁴ Per struttura a carattere familiare per minori: euro 86,00 - struttura a carattere familiare per giovani adulti: euro 54,00 - struttura a carattere comunitario: euro 109,00. Per "giovani adulti" si intendono ragazzi in età compresa tra i 18 e i 21 anni, in via eccezionale l'età può essere estesa ai 25 anni.

⁶⁵ Le strutture di tipo familiare per minori o giovani adulti devono garantire le seguenti aree di attività: a) attività di tipo socio-assistenziale: - soddisfazione per il minore delle esigenze individuali primarie (preparazione e somministrazione pasti, igiene e accudimento personale); - soddisfazione per il giovane adulto delle esigenze primarie atte a sviluppare l'autonomia individuale (utilizzo della struttura in forma autonomizzante per tutte le necessità della vita quotidiana); - prestazioni sanitarie in relazione a specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio; - accompagnamento nelle relazioni esterne (strutture scolastiche e/o formative, strutture sanitarie, luoghi di ritrovo e di svago); b) attività di tipo educativo: - sostegno educativo al fine di assicurare al minore o al giovane adulto le condizioni per un ottimale ed equilibrato processo di crescita e/o di autonomia personale; - sostegno e stimolo psicologico al fine di permettere al minore e/o al giovane adulto l'elaborazione e il recupero del vissuto personale in un'ottica di superamento delle difficoltà e concretizzazione di relazioni interpersonali stabili.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

minori a compiere esperienze di vita e relazione nell'ambiente circostante. La ricettività è compresa da un minimo di 6 minori a un massimo di 10 minori in età compresa tra 0 e 18 anni, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto di vita individuale, in attesa di un rientro nella famiglia di origine o di altra collocazione stabile. La struttura a carattere comunitario per minori è inserita nel contesto del Servizio Socio-Sanitario Regionale⁶⁶. Sono poi previsti i Centri di vacanza residenziali e semiresidenziali temporanei per minori, il Servizio di assistenza domiciliare educativa per minori e giovani adulti e il Servizio per gli incontri protetti in favore di minori e delle loro famiglie.

L'accreditamento delle Comunità presso le Pubbliche Amministrazioni, lo stanziamento delle risorse e la determinazione delle tariffe per i minori in esse ospitati

Abruzzo, LR 28 dicembre 2015, n. 42, *Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.* Le Strutture ospitanti ai sensi della legge sono per i giovani già ospitati in strutture esistenti nel territorio e prossimi alla maggiore età, privi di alternative percorribili. Esse devono in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di appartenenza, di riconoscimento da parte della Regione Abruzzo, devono essere iscritte presso l'albo degli enti di servizio civile della Regione Abruzzo e rispondere ai bisogni dei bambini e degli adolescenti per i quali si sia reso necessario l'allontanamento dal contesto familiare di appartenenza.

Calabria, DGR 27 agosto 2015, n. 310, *Procedure di accreditamento/autorizzazione provvisoria al 31/12/2015 delle strutture di accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati.* Atto di indirizzo. È necessario procedere a un regime transitorio e provvisorio fino al 31/12/2015 da parte della Regione Calabria direttamente per consentire l'accreditamento/autorizzazione provvisoria delle strutture di accoglienza per Minori stranieri non accompagnati, in modo da consentire la liquidazione da parte del Ministero dell'Interno delle rette, in accoglimento delle sollecitazioni pervenute dalle Prefetture e dall'ANCI Calabria. Si ricorda di questa Regione anche la **DGR 26 marzo 2015, n. 405**, Spese per garantire l'erogazione dei servizi socio assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'A.G. (Legge regionale n. 21/96 – art. 36 Legge Regionale n. 23/2003 – Cap. U6201020301 – assunzione impegno di spesa anno 2015).

Campania, DGR 27 maggio 2013, n. 134, *Piano sociale regionale 2013-2015, approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.* Nella Regione per la seconda annualità di attuazione del I Piano sociale Regionale, sono state programmate risorse pari a € 27.065.309,82 per i servizi residenziali per minori su complessivi € 62.734.351,81 programmati nell'intera area "Infanzia e adolescenza".

Lazio⁶⁷, DGR 24 marzo 2015, n. 124, *Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.* Con la legge regionale n. 41/2003 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e il successivo provvedimento attuativo DGR 1305/2004 sono stati definiti i requisiti necessari per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al funzionamento delle strutture socio - assistenziali residenziali e semiresidenziali nel

⁶⁶ La struttura a carattere comunitario per minori garantisce il funzionamento 24 ore su 24 per tutto l'anno. Per ogni minore accolto, in regime residenziale o semiresidenziale, deve essere predisposto un progetto educativo individualizzato. Tale progetto deve essere redatto dai servizi socio sanitari competenti per territorio e dalla struttura di riferimento che mantengono durante tutto il periodo di presa in carico. Le strutture a carattere comunitario per minori devono garantire le seguenti aree di attività: a) attività di tipo socio-assistenziale; b) attività di tipo educativo: in ogni struttura a carattere comunitario per minori, indipendentemente dal tipo di gestione pubblica o privata, devono essere impiegate le seguenti risorse: - coordinatore del servizio; - personale educativo non inferiore a 7 educatori la cui presenza in struttura è collegata ai progetti individuali dei minori inseriti; - personale addetto all'assistenza.

⁶⁷ Cfr. per la Regione **Lazio** anche la **Del. 24 marzo 2015, n. 125, *Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della LR n. 41/03.***

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

Lazio. L'autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio, costituisce condizione indispensabile per poter attivare una struttura socio-assistenziale nel territorio regionale. Tale impianto normativo ha costituito il primo importante passo di un percorso di qualificazione del sistema di offerta socio-assistenziale residenziale e semiresidenziale della regione, che con questo atto viene portato a compimento. Le regole autorizzative, rispondono a una esigenza specifica: quella di stabilire requisiti strutturali e organizzativi quali condizioni di idoneità delle strutture all'erogazione dei relativi servizi. E gli stessi controlli periodici previsti sono volti a verificare esclusivamente il perdurare dell'idoneità accertata in sede di autorizzazione. Perché il sistema di offerta eroghi effettivamente servizi di qualità, che vadano cioè incontro nel modo migliore possibile ai reali bisogni delle persone fragili e bisognose occorre non solo integrare i requisiti già contemplati dalla normativa vigente con ulteriori requisiti che implementino l'idoneità, ma stabilirne altri che afferiscano specificamente all'organizzazione e alla gestione del servizio e alle prestazioni erogate e, soprattutto, introdurre procedure di valutazione della qualità che ne accertino (di fatto e a posteriori) l'effettiva sussistenza. Indispensabile è il coinvolgimento degli ospiti (e per quanto possibile delle loro famiglie) sia nella fase di organizzazione/gestione del servizio, sia in quella di valutazione: l'iscrizione ai Registri delle strutture accreditate è consentita a tutte le strutture private che siano in possesso, oltre che dei requisiti autorizzativi, anche degli ulteriori requisiti di qualità previsti dalla presente disciplina e che si sottopongano alle relative procedure di valutazione. Le caratteristiche del sistema di accreditamento proposto rispondono altresì ai seguenti criteri: a) individuazione solo di quei requisiti ritenuti veramente essenziali per la qualificazione del sistema; b) individuazione di modalità di valutazione non legate solo a indicatori numerici ai contenuti specifici del provvedimento, i requisiti di qualità aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regime autorizzatorio afferiscono, da una parte, alla figura del responsabile e degli operatori e, dall'altra, gli aspetti organizzativo-gestionali del servizio.

Lazio, DGR 24 marzo 2015, n. 126, Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della LR n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011. Alla Sezione I del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali per minori) sono apportate le seguenti modifiche: "È altresì consentita l'accoglienza di minori con patologie psichiatriche stabilizzate e di minori disabili gravi e/o con patologie complesse che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata⁶⁸.

⁶⁸ Sono state inoltre apportate anche altre modifiche: al paragrafo I. A.3.5 (Figure Professionali): 1) nella parte riguardante il Responsabile gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il ruolo del responsabile è ricoperto da: a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie; b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o socioeducativi per minori di almeno cinque anni. Il paragrafo I.B.1.3 (Personale) è sostituito dal seguente: "È prevista la figura di un responsabile della struttura. Gli educatori esercitano la funzione educativa e vivono la quotidianità con i minori, articolando il loro servizio in relazione alla presenza e alle necessità degli ospiti. Nelle ore diurne, quando sono presenti gli ospiti, è garantito il servizio di almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre quattro minori, viene affiancato da altro operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore. Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati G) il paragrafo I.B.2.3 (Personale) è sostituito dal seguente: "È prevista la figura di un responsabile della struttura. Nelle ore diurne, quando sono presenti gli ospiti, è garantito il servizio di almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre cinque minori, viene affiancato da altro operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore. Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati." Il paragrafo I.B.3.4 (Personale) è sostituito dal seguente: "È prevista la figura di un responsabile della struttura e la presenza di un educatore professionale ogni sei minori. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore. Qualora siano accolti minori

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

Liguria, DGR 24 agosto 2015, n. 940, Contributi ai Distretti Sociosanitari per spese a favore di minori affidati dall'Autorità Giudiziaria e inseriti in strutture socioeducative. Viene autorizzata la spesa di € 400.000,00 come contributo per gli inserimenti in strutture socio-educative di minori affidati dal Tribunale ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ripartendo l'importo in base alle spese sostenute dagli stessi per tali interventi nel 2014 e assegnandoli ai Distretti Sociosanitari, affinché gli stessi provvedano, in base alle indicazioni del Comitato dei Sindaci, ad attribuire le quote spettanti agli Ambiti Territoriali Sociali /Comuni.

Molise, LR 6 maggio 2014, n. 13, *Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali*. Art. 23 (Accreditamento). Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socioassistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate. Il regolamento regionale di cui all'articolo 25 determina i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge, le procedure per la costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni. L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e riguarda i servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati. In seguito la Regione Molise ha adottato la **DGR 10 febbraio 2015, n. 59**, *Regolamento di attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"* nella quale si prevede che: gli enti pubblici: a) affidano i servizi previsti dalla legge con procedure e modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte; b) valorizzano prioritariamente l'apporto progettuale e la conoscenza del territorio in cui tali soggetti operano; c) fissano un prezzo base compatibile con l'applicazione dei contratti collettivi al fine di determinare la remunerazione delle risorse umane impiegate. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 25 sono fissati: a) i requisiti generali per la partecipazione; b) i criteri per la valutazione della qualità dell'offerta secondo il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, attribuendo al fattore prezzo un punteggio non superiore al 40 per cento del punteggio complessivo; c) l'obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di comparto e dagli accordi firmati dalle principali organizzazioni sindacali e di categoria, giuridicamente riconosciute e dalle norme di previdenza e assistenza; d) le forme e le modalità per la verifica periodica degli adempimenti contrattuali e per i provvedimenti da adottare in caso di inadempimento da parte dei gestori, ovvero dei soggetti committenti. L'art 23 (Accreditamento) prevede che gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socioassistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate. Il regolamento regionale di cui all'articolo 25 determina infine i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge, le procedure per la costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni. L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e riguarda i servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati.

Molise, DGR 6 ottobre 2015, n. 528, Piano Sociale Regionale 2009-2011 – Contributo ai Comuni sulle spese sostenute per il pagamento delle rette di minori collocati in istituto, a seguito di provvedimento della magistratura minorile – anni 2013-2014. La Regione delibera di concedere ai Comuni le somme per un importo complessivo di € 500.000,00 quale contributo sulle spese sostenute per il pagamento delle rette dei minori collocati in strutture residenziali, a seguito di provvedimento della Magistratura Minorile, per gli anni 2013-2014. Con la **DCR 1 dicembre 2015, n. 313**, Piano sociale regionale 2015 – 2018 (Periodo di programmazione finanziata 2016 - 2018) la stessa Regione ha osservato che – nel "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" – il costo medio annuo sostenuto dai Comuni molisani per il ricovero dei minori in istituti è di circa 900,00 euro, con una retta giornaliera media per minore pari a euro 85,00. Il servizio di accoglienza in strutture residenziali per minori, come definite dagli art. 30, 31 e 32 del Regolamento 1/2015 costituisce, evidentemente, "Livello essenziale delle prestazioni" e ogni comune appartenente a ciascun ATS, in un'ottica di prevenzione del rischio di istituzionalizzazione e su disposizione della Magistratura minorile, garantisce il ricovero del minore a rischio in strutture residenziali dedicate. Il Comune che si trovi nella condizione di dover ricoverare un minore in struttura, può fare richiesta di

disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati".

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

accesso al Fondo regionale di sostegno per le spese derivanti dall'attività in parola, a patto che in Comune stesso si trovi nelle seguenti condizioni: 1. abbia sottoscritto gli atti di associazione con l'ATS ("Equipe multidisciplinare di presa in carico e prevenzione minori (e percorsi alternativi alla comunità-affido) competente per territorio (accordo di programma e/o convenzione) e non ne sia retrocesso neanche temporaneamente; 2. sia in regola con i versamenti della propria quota finanziaria del fondo del PdZ; 3. abbia attivato il Servizio Sociale Professionale dell'ATS per la gestione del/i minore/i ricoverati; 4. abbia chiesto l'attivazione dell'Equipe multidisciplinare di presa in carico e prevenzione dell'ATS per la gestione caso. La Regione Molise stanziava annualmente 500.000,00 euro a parziale ristoro delle spese sostenute dai Comuni singoli per il ricovero di minori in strutture autorizzate e accreditate. Si ribadisce che l'aiuto finanziario è concedibile soltanto alle condizioni sopra esposte e che non sono, in alcun modo, derogabili.

Puglia con la DGR 11 marzo 2015, n. 422, Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia". Approvazione di modifiche urgenti. L'innovazione sostanziale, dalla quale deriva l'urgenza della modifica, attiene alla riconducibilità dell'accreditamento a strumento che attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità a erogare prestazioni sociali e sociosanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto, quali, solo a titolo esemplificativo, i buoni servizio di conciliazione per la compartecipazione delle rette per i centri diurni e per i servizi per la prima infanzia. Gli artt. 23 e 24 introducono adeguamenti agli artt. 48 e 51 funzionali a rendere più sostenibile la gestione delle strutture di accoglienza anche in relazione all'esigenza di accogliere Minori Stranieri Non Accompagnati senza riduzione degli standard. La soluzione individuata per l'art. 51 (che introduce una distinzione per moduli di accoglienza) trova una mediazione tra la posizione dei soggetti gestori e quella degli enti locali che diversamente si vedrebbero pregiudicata la possibilità di partecipare ai bandi nazionali per il finanziamento degli interventi destinati all'accoglienza di minori stranieri.

Toscana, DGR 7 aprile 2015, n. 511, Fondo regionale di Solidarietà Interistituzionale annualità 2014 - Approvazione criteri di riparto e prenotazione risorse nel quale viene stabilito: 1) di destinare le risorse del Fondo regionale di Solidarietà Interistituzionale annualità 2014 ai seguenti interventi: - 50% per l'accoglienza di Minori stranieri non accompagnati o bambini stranieri fuori famiglia, il riparto avverrà sulla base dei dati forniti dall'Istituto degli Innocenti di Firenze relativi ai bambini e ragazzi di 0-17 anni fuori famiglia (in affidamento familiare e accolti in struttura) per zona socio-sanitaria/SdS al 31/12/2014; 2) di attribuire complessivamente la somma di Euro 3.025.000,00 al Fondo regionale di Solidarietà Interistituzionale annualità 2014 così ripartite: euro 1.512.500,00 per interventi per i minori stranieri non accompagnati o bambini stranieri fuori famiglia.

Trento, DGP 27 dicembre 2012, n. 2976, Autorizzazione al prosieguo fino al 30 giugno 2013 del progetto sperimentale di accoglienza familiare denominato "IL FILO E IL NODO" gestito dalla Comunità Murialdo di Trento (impegno di euro 77.275,89).

Trento, DGP 26 luglio 2013, n. 1568, Approvazione del progetto sperimentale di accoglienza familiare e di supporto/accompagnamento educativo alle competenze genitoriali proposto dalla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe del Trentino Alto Adige - Comunità Murialdo di Trento (impegno di euro 372.064,74) CIG 52376884DE

Valle d'Aosta, Del. 8 agosto 2014, n. 1131, Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo II (Interventi a favore di minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della LR n. 23/2010 e delle "Disposizioni applicative in materia di affidamento familiare di minori e di interventi in favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia". Con questo provvedimento la Regione approva i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi riguardanti: - art. 8 Assegni di cura per affidamenti; - art. 12 Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia. In particolare all'art. 8 viene stabilito che "la Struttura famiglia e politiche giovanili, nell'ambito delle funzioni di tutela dei minori che competono all'amministrazione regionale, eroghi assegni di cura per: l'affidamento familiare a parenti o a terzi; la collocazione presso Comunità di tipo familiare (possono essere erogati anche a favore di gestanti, collocate in comunità, o genitori con figli minori, affidati a famiglie o collocati in comunità, nell'ambito di percorsi valutativi o riparativi della genitorialità, percorsi di affidamento familiare o di collocazione in comunità di tipo

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

familiare). Tali interventi possono essere garantiti anche a favore di giovani adulti in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in assenza o carenza di risorse personali e/o familiari, per progetti orientati al raggiungimento dell'autonomia. Gli interventi a favore di giovani adulti possono essere concessi, per casi eccezionali, fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La comunità per minori è una struttura a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-educative, integrative o sostitutive della famiglia, ma che, opportunamente organizzata, può rispondere anche a bisogni psicosociali-riabilitativi e terapeutici, in risposta a profili clinici severi dei minori inseriti. Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e di relazione nell'ambiente circostante. Le comunità a carattere psicosociale-riabilitativo e terapeutico perseguono finalità specifiche di cura del minore con interventi diversificati sulla base della severità del profilo clinico. Inoltre la comunità assicura il mantenimento e la promozione dei rapporti con la famiglia e con gli eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore. La comunità individuata è tenuta a: a) garantire la stesura di un progetto educativo individualizzato per ogni minore inserito, in collaborazione con i servizi titolari della situazione; b) fornire dettagliati aggiornamenti relativi alla situazione agli Organi Giudiziari competenti e/o ai servizi competenti, in ottemperanza alla normativa vigente; c) garantire collaborazione con gli operatori titolari della situazione e continuità negli interventi educativi concordati nel progetto. Le comunità per minori in Valle d'Aosta sono gestite dall'amministrazione regionale in forma indiretta e devono rispondere ai requisiti previsti dalla **DGR n. 641/2014** "Approvazione degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti e determinazione delle tariffe, ai sensi della DGR n. 2541/2012".

I controlli e le modalità di valutazione che gli enti pubblici competenti esercitano sulle Comunità per minori

Abruzzo, LR 28 dicembre 2015, n. 42, *Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.* Relativamente al monitoraggio e alla valutazione degli interventi la Regione prevede che lo stato di attuazione della presente legge sia costantemente verificato e monitorato dalle strutture ospitanti, attraverso tecniche di indagine conoscitive finalizzate alla creazione di indicatori di qualità relativamente agli aspetti sociali, qualitativi e quantitativi. Le verifiche di monitoraggio (intermedie e finali) sono condotte sia nei confronti dei destinatari del progetto, sia nei confronti degli enti coinvolti: cooperative sociali, sportelli informa-giovani, sportello lavoro.

Emilia Romagna, Del. 14 luglio 2014, n. 1106, *Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 19 dicembre 2011 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari"*. Fra altre modifiche segnaliamo il Paragrafo 11.6 sulla durata e il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli. La delibera stabilisce che dopo la frase "Ai sensi dell'art. 6 della LR 14/08, la Regione può disporre controlli e verifiche sulle strutture autorizzate", le parole successive fino alla fine del paragrafo siano sostituite dalle seguenti: "È istituito presso il Servizio competente un nucleo regionale di controllo e verifica, con la funzione di individuare le problematiche connesse alla situazione di disagio all'interno della comunità e di indicare possibili interventi non sanzionatori conseguenti. Il Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali, sentita la Cabina di Regia regionale per le politiche sociali e sanitarie, con proprio atto nomina il nucleo, presieduto dal Responsabile del Servizio competente in materia di tutela dei minorenni e composto da componenti regionali anche segnalati dal Servizio salute mentale della Regione, nonché da un componente degli enti locali (e suo supplente) designato dalla Cabina di Regia. Nello stesso atto saranno indicate le procedure dell'attività della Regione."

Liguria, Del. Ass. Leg. 6 agosto 2013, n. 18, *Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12* (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari). (omissis) Ricerca-azione per la valutazione degli esiti degli inserimenti in comunità: impostazione del sistema regionale di rilevazione e monitoraggio degli

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

inserimenti nelle comunità educativo assistenziali, predisponendo indicatori significativi e attendibili utili alla valutazione degli esiti. Sperimentazione di un percorso di accreditamento delle strutture socio-educative residenziali per minori, nella logica della semplificazione amministrativa e verso uno snellimento delle procedure. Valorizzare i percorsi di autonomia per i minori in uscita dalle strutture, attraverso la raccolta e messa in rete delle esperienze attivate per favorire la diffusione di buone prassi. Revisione normativa, Provvedimenti amministrativi - Schema-tipo - documenti di indirizzo, Revisione linee guida regionali sull'affidamento familiare, Revisione linee guida sugli standard strutturali e organizzativi delle strutture residenziali di accoglienza dei minori Piani Locali, Settoriali, Tematici Formazione Percorso di formazione regionale degli operatori per la conoscenza della metodologia e degli strumenti di valutazione degli esiti Indagini-Ricerche Ricerca-azione sulla valutazione degli esiti per minori inseriti in comunità, Sperimentazione di nuovi servizi Modelli di accoglienza appropriati e flessibili, Distretti Riorganizzazione dei servizi territoriali Comunicazione Informazione Banca dati online delle case famiglia e delle comunità per minori oggi presenti sul territorio regionale.

Liguria, DGR 27 marzo 2015, n. 535, *Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti.* La Regione Liguria (omissis) stabilisce di dare mandato al Servizio Famiglia, Minori e Pari Opportunità per la redazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino, di uno strumento sperimentale di valutazione da applicare in modo uniforme a livello regionale, fatte salve esperienze già consolidate di Comuni che abbiano già definito e sperimentato un proprio modello di accreditamento.

Molise, LR 6 maggio 2014, n. 13, *Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali.* Il Comune competente per territorio esercita l'attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi socioassistenziali disciplinati dalla presente legge avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria, dei servizi dell'Azienda sanitaria regionale in conformità alle modalità stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. Inoltre l'art. 22 prevede che il regolamento di cui all'articolo 25 disciplina l'attività di verifica regionale per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio definendo termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali, nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e della regolarità contributiva e previdenziale. Il regolamento, nell'ambito dell'attività di verifica regionale, stabilisce i criteri per l'individuazione degli organismi di controllo di cui la Regione può avvalersi. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei casi d'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei Comuni prevedendo il preavviso e la fissazione del termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui le amministrazioni comunali devono provvedere. Successivamente e in attuazione della legge in discorso la Regione Molise ha adottato la **DGR 10 febbraio 2015, n. 59, *Regolamento di attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"*** nel quale si specifica che il regolamento di cui all'articolo 25 disciplina l'attività di verifica regionale per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio definendo termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali, nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e della regolarità contributiva e previdenziale. Il regolamento, nell'ambito dell'attività di verifica regionale, stabilisce i criteri per l'individuazione degli organismi di controllo di cui la Regione può avvalersi.

Piemonte DGR 18 dicembre 2012, n. 25-5079, *Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004.* Tutte le strutture del presente provvedimento sono soggette ad autorizzazione al funzionamento e vigilanza da parte dei competenti organismi, secondo le modalità di cui alla LR 1/04, salvo quanto diversamente previsto per le singole tipologie. Ai sensi dell'art. 54 della LR 1/04, le funzioni amministrative di vigilanza sono svolte dalle AASSLL e dal Comune di Torino per le strutture socio-assistenziali per minori operanti sul proprio territorio. Le AASSLL e il Comune di Torino, ciascuno per quanto di competenza, provvederanno ad autorizzare le strutture di nuova realizzazione, previa verifica dell'idoneità dei requisiti. Le strutture che accolgono minori e i servizi

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

inviati devono saper interessare una rete progettuale complessa che si caratterizza per l'unitarietà dell'intervento e il suo senso nella vita del minore. Ciò significa che tale progettualità è mirata a evitare il collocamento fuori dalla famiglia per un tempo non determinato e comporta la definizione di obiettivi comunemente stabiliti, volti a garantire nel più breve tempo, il reperimento di un'accoglienza familiare, laddove possibile. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali per minori, deve essere garantita la progettazione integrata, intendendo con tale terminologia la progettazione di interventi sanitari ed educativi/assistenziali. Progetto educativo individualizzato (PEI): l'inserimento in struttura è parte di un progetto complessivo sviluppato dai servizi territoriali, come complesso delle azioni volte ad affrontare la complessità della situazione del minore e/o della sua famiglia. Il progetto educativo individualizzato specifica quindi quali sono gli interventi previsti per sostenere il minore e la famiglia, alla luce delle sue possibilità di recupero, al fine di creare le condizioni per un percorso individuale e familiare che favorisca il processo di crescita del bambino e riduca i rischi di ulteriore disagio e pregiudizio. Le strutture residenziali sono gestite da un'équipe multiprofessionale, composta da educatori professionali e da altre figure professionali sociali e sanitarie, secondo quanto successivamente specificato per le singole tipologie di strutture.

Toscana, DGR 21 luglio 2014, n. 594, *Appartamenti per l'autonomia. Valutazione.* La valutazione finale del percorso di sperimentazione è incentrata sull'esito dell'impatto sociale del modello di accoglienza testato e deve, pertanto, fornire elementi utili a comprendere cosa effettivamente è cambiato nella vita dei minori e dei ragazzi accolti, e quali valori personali e sociali abbia generato. Le dimensioni oggetto della valutazione dovranno riguardare: l'accessibilità, ovvero le modalità e la facilità con cui si entra in contatto con la struttura; la capacità di risposta, cioè la disponibilità a fornire in tempi brevi quanto richiesto; la flessibilità nel modello organizzativo, tale da garantire risposte calibrate su esigenze particolari; la comunicazione, ovvero la possibilità di ricevere in modo chiaro e corretto le informazioni; l'affidabilità e l'umanizzazione, cioè la capacità di fornire quanto previsto in modo accurato e preciso e la personalizzazione affinché ogni ospite sia messo in condizione di sentirsi compreso nelle proprie esigenze particolari. La durata della sperimentazione non dovrà essere superiore a un anno a partire dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta che approva la sperimentazione stessa.

Toscana, DCR 5 novembre 2014, n. 91, *Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 – 2015.* Si stabilisce in via generale la necessità di completare i processi di innovazione organizzativa in formativa e tecnologica dei percorsi di valutazione, presa in carico e monitoraggio dei minori e dei nuclei, sia di livello locale che regionale introducendo meccanismi e metodologie che consentano di effettuare la valutazione di esito e di efficacia degli interventi, nonché il controllo della spesa sociale.

Toscana, DGR 7 aprile 2015, n. 400, *Delibera di Giunta regionale 594 del 21/7/2014. Approvazione proposte progettuali relative all'Area Minori - tipologia sperimentale "Appartamenti per l'autonomia".* La delibera 400 individua, nell'allegato C, così come riportato dal punto 5 dell'Allegato 1 della delibera GR 594/2014, un set minimo di indicatori di monitoraggio, comune e omogeneo per tutte le sperimentazioni che saranno avviate, ferma restando la facoltà per i soggetti proponenti di aggiungere ulteriori indicatori ritenuti funzionali alla verifica dell'appropriatezza della sperimentazione; rinvia a un successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente per materia, l'indicazione delle modalità tecniche e di dettaglio per la raccolta e la valutazione dei dati derivanti dall'applicazione degli indicatori. La delibera stabilisce di prendere atto della valutazione, da parte della Commissione regionale sopra citata, delle proposte progettuali di sperimentazione pervenute e relative all' "Area Minori – tipologia sperimentale Appartamenti per l'autonomia" i cui esiti sono contenuti negli allegati A (Proposte progettuali approvate) e B (proposte progettuali non approvate)⁶⁹.

⁶⁹ Cfr. in particolare l'Allegato C con l'elenco di indicatori per il monitoraggio delle sperimentazioni di cui alla **DGR 594/2014** – Area minori - Appartamenti per l'autonomia viene previsto: Performance della singola struttura/servizio -Dati di flusso-Accessibilità (Aggiornamento tempestivo delle informazioni sugli utenti accolti e le attività svolte attraverso il sistema informativo regionale) - Capacità di risposta/Flessibilità-Affidabilità/umanizzazione Utenza (caratteristica e qualità degli interventi attivati con gli utenti) - Implementazione PEI-Sviluppo delle competenze trasversali-Sviluppo di competenze specifiche-Sostegno all'autonomia -Sostegno alla socializzazione -Partecipazione e gradimento Sistema: -Impatto sul sistema

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

Toscana, Decr. dirigit. 27 luglio 2015, n. 3466, Individuazione delle modalità tecniche di raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori contenuti nell'Allegato C della delibera GR 400/2015 per i progetti sperimentali relativi all'Area Minori - tipologia sperimentale "Appartamenti per l'autonomia". Si approvano le modalità tecniche di raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori individuati dall'Allegato C della DGR 400/2015 per i progetti sperimentali relativi al Area Minori - tipologia sperimentale "Appartamenti per l'autonomia"; nonché di individuare quale soggetto referente per le modalità di raccolta, elaborazione e restituzione dati relativi al monitoraggio delle sperimentazioni l'Istituto degli Innocenti, in quanto gestore, in base alla LR 31/2000, del Centro regionale di Infanzia e Adolescenza. L'Allegato A: lo svolgimento del monitoraggio dei progetti sperimentali prevede modalità di raccolta dati e elaborazione/restituzione degli stessi da parte della Regione Toscana – Settore "Tutela dei minori, consumatori e utenti, politiche di genere", attraverso le attività svolte dal Centro regionale di Infanzia e Adolescenza gestito, in base alla LR 31/2000, dall'Istituto degli Innocenti di Firenze. Al fine di agevolare e uniformare l'azione di monitoraggio prevista dalla delibera GR 594/2014 sulle strutture in sperimentazione, anche per il tramite dei soggetti proponenti, si individuano le seguenti azioni:

- 1. livello di sistema: ricognizione, raccolta e trasmissione degli elementi identificativi delle nuove strutture interessate dalla sperimentazione, ai fini del censimento anagrafico nel sistema informativo regionale ASSO (Anagrafe Strutture Sociali) e del successivo popolamento, per ogni soggetto accolto, della sezione ASMI (Attività Sui Minori in struttura) del medesimo sistema informativo;
- 2. livello quali-quantitativo: monitoraggio del set di indicatori individuati nell'allegato "C" della delibera GR 400/2015, finalizzato a verificare e valutare le dimensioni generali dell'impatto sociale del nuovo modello di accoglienza. Tale azione si realizza attraverso un applicativo Web alimentato direttamente dai responsabili/referenti delle strutture sperimentali e visionato, per le opportune verifiche e valutazioni, dagli enti proponenti e dalla Regione.

Infine, di questa Regione, ricordiamo anche la **Del. 16 febbraio 2016, n. 84, della Toscana;** (estensione della sperimentazione sull'area minori. Approvazione dell'Avviso a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione e/o il proseguimento di progetti sperimentali dedicati ad appartamenti per l'accoglienza in autonomia di minori e/o di neo maggiorenni) che ha essenzialmente confermato gli strumenti di verifica sopra indicati.

complessivo dell'accoglienza residenziale toscano (Disponibilità di posti. Incremento del sistema dell'offerta con riferimento alle diverse categorie di utenza interessata Flussi generali utenza per tipologie di struttura e utenti n. Ragazzi in carico ai servizi territoriali toscani che non trovano collocamento nelle strutture toscane n. Msna in carico ai servizi territoriali toscani che non trovano collocamento nelle strutture toscane).

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

Appendice

Normativa regionale sull'affidamento familiare

Linee guida e d' indirizzo, protocolli, intese

Abruzzo, Del. 23 dicembre 2013, n. 971, Approvazione "Linee guida per gli interventi in materia di affidamento familiare.

Emilia Romagna, Del. 19 dicembre 2011, n. 1904, Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari.

Emilia Romagna, Del. GR 18 novembre 2013, n. 1677, Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso e allegati

Emilia Romagna, Del. GR 14 luglio 2014, n. 1102, Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento.

Emilia Romagna, Del. 14 luglio 2014, n. 1106, Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19 dicembre 2011 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari".

Emilia Romagna, Del. GR 23 luglio 2014, n. 1349, Linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Socio-Sanitario integrato regionale (SISS).

Friuli-Venezia Giulia, Del. 12 giugno 2015, n. 1115, Linee guida per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva.

Lazio, Del. 14 luglio 2011, n. 331, Protocollo di intesa tra la Regione Lazio e il Tribunale per i Minorenni di Roma per favorire la tutela dei soggetti minorenni.

Lazio, Del. 13 aprile 2012, n. 155, Legge regionale n. 38/1996, art. 51, Delib.G.R. n. 88/2012 e Delib.G.R. n. 120/2012. Programmazione 2012-2014 delle risorse per i Piani di Zona dei Distretti socio-sanitari. Approvazione documento concernente "Linee Guida per la programmazione degli interventi di politica sociale e familiare degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/1996 periodo 2012-2014".

Liguria, Del. 18 ottobre 2013, n. 1273, Recepimento accordo del 25/10/2012 tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare".

Lombardia, Del. 24 maggio 2011, n. 9/1772, Linee guida per l'affidamento familiare (art. 2 L. 149/2001).

Umbria, Del. 28 maggio 2013, n. 479, Linee di indirizzo sull'affidamento familiare di cui alla legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive modificazioni ed integrazioni. Adozione.

Sicilia, Del. GR 30 ottobre 2013, n. 329, Linee Guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie di cui alla legge 328/2000 – Triennio 2013-2015. Apprezzamento

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

Sicilia, D.P.Reg. 11 novembre 2013, Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015

Bolzano, Del. 29 luglio 2013, n. 1134, Linee guida Assistenza sociopedagogica di base per minori

Trento, Del. 28 ottobre 2011, n. 2278, Approvazione delle linee-guida per l'affidamento familiare in provincia di Trento.

Trento, Del. 15 dicembre 2014, n. 2228, Approvazione delle linee guida per l'accoglienza familiare per bambini e ragazzi - buone prassi. Documento di integrazione alle linee guida per l'affidamento familiare in provincia di Trento, relativo agli interventi di accoglienza familiare.

Sostegno e risorse economiche per affidamenti

Basilicata, LR 20 marzo 2015, n. 13, Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF).

Emilia Romagna, Del. 13 luglio 2015, n. 921, Programma annuale 2015: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della LR 2/2003 e individuazione degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013.

Friuli-Venezia Giulia, Del. 25 luglio 2012, n.1310, Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'art 13, comma 3, lett b) e comma 4, lett b) e c) della LR 11/2006 (interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità). approvazione definitiva.

Friuli-Venezia Giulia, D.P.Reg. 7 settembre 2012, n. 181/Pres, Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Marche, Del. 11 giugno 2012, n. 865, Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia.

Marche, Del. 1 agosto 2012, n. 1161, Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente "Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia".

Marche, Del. 8 ottobre 2012, n. 1413, Modifiche alla Delib.G.R. 11 giugno 2012, n. 865 Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia.

Piemonte, Del. 31 marzo 2014, n. 23-7327, Rinnovo convenzione con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta ed i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali per le attività di raccordo e collegamento con i servizi territoriali nell'area delle adozioni e degli affidamenti familiari.

Puglia, Det. dirig. 4 luglio 2013, n. 650, Delib.G.R. 17 aprile 2007, n. 494 e Delib.G.R. 24 maggio 2011, n. 1176 - Azione 5.2.b). Approvazione Avviso Pubblico "Per la presentazione di progetti per la promozione e il potenziamento dei percorsi di affidamento familiare".

Puglia, Det. dirig. 3 marzo 2014, n. 211, D.G.R. n. 494 del 17 aprile 2007 e Del. G.R. n. 1176 del 24 maggio 2011 - Azione 5.2.b). Approvazione disciplinare riguardante i progetti per la promozione e

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

il potenziamento dei percorsi di affidamento familiare di cui all'Avviso Pubblico adottato con Determinazione Dirigenziale n. 650 del 4.7.2013.

Sicilia, Decr. 15 ottobre 2014, n. 2175, Istituzione Commissione per l'adozione e l'affidamento familiare.

Sicilia, Del. 28 maggio 2015, n. 127, Approvazione della scheda progetto-intervento concernente 'Sostegno alle famiglie affidatarie in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, rep. 103/CU del 5 agosto 2014, tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, riguardante l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2014.

Toscana, Del. 26 novembre 2012, n. 1014, Co-promozione evento sull'affidamento familiare organizzato dal Comune di Prato ed avvio percorso regionale di promozione e sostegno dell'affido; prenotazione risorse.

Toscana, Del. 27 ottobre 2014, n. 904, Intesa Fondi Famiglia 2014. Progetto regionale Affidamento per l'utilizzo delle risorse destinate alle Regioni e Province Autonome. Approvazione.

Toscana, Decr. dir. 9 dicembre 2014, n. 6434, Deliberazione di Giunta regionale 904/2014. Intesa della Conferenza Unificata del 5 agosto 2014 per l'utilizzo dei Fondi Famiglia 2014. Progetto regionale Affidamento. Impegno di spesa.

Toscana, Decr. dir. 17 dicembre 2013, n. 5901, Delibera GRT 1082/2012 - Accordo collaborazione tra Regione Toscana e Forum Toscano per i diritti della famiglia - approvazione piano attuativo per la prima annualità - assegnazione risorse.

Valle d'Aosta, Del. 1 luglio 2011, n. 1551, Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo II (Interventi a favore di minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della LR n. 23/2010 e delle "Disposizioni applicative in materia di affidamento familiare di minori e di interventi in favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia".

Valle d'Aosta, Del. 14 marzo 2013, n. 428, Determinazione, per l'anno 2013, dell'ammontare dei contributi mensili per i minori in affidamento familiare e per i giovani tra 18 e 21 anni che proseguono la loro permanenza presso il nucleo familiare a cui sono stati affidati fino alla maggiore età, ai sensi della LR 23/2010 e della dgr 1551/2011.

Valle d'Aosta, Del. 20 giugno 2014, n. 865, Determinazione, per l'anno 2014, dell'ammontare dei contributi mensili per i minori in affidamento familiare e per i giovani tra 18 e 21 anni che proseguono la loro permanenza presso il nucleo familiare a cui sono stati affidati fino alla maggiore età, ai sensi della LR 23/2010 e della dgr 1551/2011.

Valle d'Aosta, Del. 8 agosto 2014, n. 1131, Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo II (Interventi a favore di minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della LR n. 23/2010 e delle "Disposizioni applicative in materia di affidamento familiare di minori e di interventi in favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia". Revoca della DGR 1551/2011.

Veneto, Del. 28 dicembre 2012, n. 2957, Riparto del Fondo regionale per le politiche sociali (ex LR 13 aprile 2001, n° 11) Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

Veneto, Del. 30 dicembre 2013, n. 2908, Riparto del Fondo regionale per le politiche sociali (ex LR 13 aprile 2001, n. 11) -Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie.

Veneto, Del. 23 dicembre 2015, n. 2013, Riparto dei finanziamenti a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare.

Programmi, piani sociali regionali e sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali

Abruzzo, Del. 1 ottobre 2013, n. 161/11, Piano sociale regionale 2011-2013 (verbale Consiglio regionale n. 75/1 del 25.3.2011) - Proroga delle norme in materia di programmazione locale.

Abruzzo, Del. 25 marzo 2011, n. 75/1, Legge 8 novembre 2000, n. 328 : Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Approvazione del Piano sociale regionale 2011-2013.

Campania, Del. 27 maggio 2013, n. 134, Piano sociale regionale 2013-2015, approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

Lazio, Del. 1 agosto 2013, n. 238, Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per gli anni 2013 e 2014 per la spesa corrente e per il triennio 2013-2015 per spese di investimento.

Liguria, Del. 27 marzo 2015, n. 535, Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti.

Lombardia, Del. 25 luglio 2012, n. 9/3850, Determinazioni in merito allo sviluppo del sistema sociale regionale.

Lombardia, Decr. dir. 20 dicembre 2012, n. 12415, Integrazione al D. Dirett. reg. 3 agosto 2012, n. 7088 in attuazione della Delib.G.R. 25 luglio 2012, n. 9/3850 in ordine agli interventi socio-sanitari a favore di minori in affidamento familiare.

Lombardia, Decr. dir. 3 agosto 2012, n. 7088, Attuazione d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3850 "Determinazioni in merito allo sviluppo del sistema sociale regionale". Assegnazione di euro 40.000.000,00 agli ambiti territoriali e relativa erogazione alle A.S.L. - Approvazione del piano operativo per l'attuazione degli interventi sociali a favore delle persone con disabilità e degli interventi socio-sanitari a favore di minori.

Molise, Del. 1 dicembre 2015, n. 313, Piano sociale regionale 2015 – 2018 (Periodo di programmazione finanziata 2016 - 2018). "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali". Approvazione.

Sardegna, LR 7 febbraio 2011, n. 7, Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Umbria, LR 9 aprile 2015, n. 11, Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.

Veneto, LR 29 giugno 2012, n. 23, Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.